

Roma, 16 Aprile 2013

**NOR13113
SM**

Oggetto: Patenti di guida. Recepimento delle modifiche della direttiva 2012/36/UE.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.84 del 10 Aprile 2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dei Trasporti del 25 Febbraio, di recepimento della direttiva europea n.36/2012 che ha modificato in parte gli allegati I e II del d.lgvo 59 del 28 Aprile 2011 sui codici unionali da inserire sulla patente di guida e sulle caratteristiche dei veicoli da impiegare negli esami di guida .

In merito ai codici unionali della patente, tra le modifiche apportate all'allegato 1 del d.lgvo 59/2011 e ss modifiche, segnaliamo l'introduzione dei seguenti:

96 *"veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 Kg quando la massa limite complessiva supera 3500 Kg ma non supera 4250 Kg";*

97 *"non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) 3821/85 del Consiglio, del 20 Dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo del settore dei trasporti su strada"*

Le modifiche al predetto allegato 1 si applicheranno a partire dal 31 Dicembre 2013, ad eccezione del codice unionale 97 che sarà in vigore dal 1 Luglio 2013.

Il provvedimento modifica anche alcune parti dell'allegato 2 del d.lgvo 59/2011, con riferimento principalmente alle caratteristiche dei veicoli utili per sostenere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti. In particolare, la circolare del Ministero dei Trasporti prot. 9412 dell'11 Aprile u.s ha precisato che dall'11 Aprile u.s e fino al 30 Giugno p.v, il candidato può essere ammesso a sostenere le prove di guida o su veicoli conformi alle precedenti prescrizioni, o su veicoli conformi alle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, e quindi, per quanto di nostro interesse:

1. *"Per la patente di categoria C, un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 Kg, lunghezza pari o superiore a 8m, larghezza pari o superiore a 2,40m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 Km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n.3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quella della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000Kg di massa totale effettiva".*
2. *"Per la patente di categoria CE, un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 Kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore a 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 Km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 Kg di massa totale effettiva."*

La circolare ministeriale precisa inoltre che sui veicoli dotati di qualsiasi sistema di cambio diverso da quello manuale, verrà annotato il codice unionale "78", visto che è immediatamente applicabile il principio di equiparazione di tutti i veicoli dotati di sistema di cambio diverso da quello manuale, ai veicoli dotati di cambio automatico.

I testi del d.m 25.2.2013 e della circolare ministeriale dell'11 Aprile, sono disponibile ai link sotto indicati.

Il Ministero dei Trasporti ha preannunciato che ritornerà sull'argomento con una successiva nota.

Cordiali saluti.